

Appello - domande - non riproposte (decadenza)

Domande alternative formulate contro parti diverse - Rigetto dell'una ed accoglimento dell'altra
- Impugnazione del soccombente - Impugnazione incidentale della parte vittoriosa avverso il rigetto della domanda non accolta in primo grado - Necessità - Riproposizione ex art. 346 c.p.c.
- Sufficienza - Esclusione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21825 del 29/07/2025 (Rv. 675455 - 01) Nel caso di domande alternative proposte dall'attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che accolga una di esse contiene, al contempo, una statuizione di fondatezza della pretesa accolta ed una di rigetto della pretesa alternativa incompatibile, sicché, in caso d'impugnazione della decisione da parte del convenuto soccombente, la parte vittoriosa, che intende veder accolta la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado, non può limitarsi a riproporre, ex art. 346 c.p.c., la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve proporre appello incidentale condizionato.